

Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia - Trieste

Deliberazione 23 ottobre 2007, n. 108.

Regolamento per il funzionamento del Corecom del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Regolamento abrogato dalla Delibera 2 luglio 2026, n. 14/2026 (B.U.R. 5/8/2026, n. 31).

Art. 1
(Funzioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato Corecom FVG) istituito con la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità), nonché organo di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di comunicazioni.

2. Il Corecom FVG esercita le funzioni previste dall'articolo 7 della citata l.r. 11/01 ed esplica ogni altra funzione demandata dal Ministero delle Comunicazioni e da altri organismi statali e regionali in materia di comunicazioni; a tal fine è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate che esercita secondo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, il Corecom FVG può istituire suoi Organi Collegiali, anche tenendo conto della ripartizione di competenze operata dall'Autorità per i propri Organi Collegiali.

4. Le Commissioni possono operare in sede referente e redigente; gli atti ed i pareri espressi dalle Commissioni divengono esecutivi solo dopo l'approvazione del Corecom FVG.

5. Il Corecom FVG, su proposta del Presidente, designa, al suo interno, i componenti ed i responsabili delle Commissioni (denominati Commissari) e può attribuire ad essi specifici settori di attività.

6. Alle riunioni degli Organi Collegiali possono partecipare membri esterni in qualità di esperti.

Art. 2
(Presidente)

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Corecom FVG;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno;
- d) determina, sentito il Comitato, gli indirizzi, stabilendo le priorità degli interventi nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, avvalendosi della struttura di supporto.

2. In caso d'urgenza, il Presidente adotta, con proprio decreto, le determinazioni necessarie al funzionamento del Corecom FVG, da sottoporre a ratifica del Comitato nella prima riunione utile.

Art. 3
(Vicepresidente)

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Vicepresidente, la cui elezione, a maggioranza dei componenti ed a scrutinio segreto, è prevista nella prima seduta utile del Corecom FVG.

Art. 4
(Sedute del Comitato)

1. Il Corecom FVG si riunisce, in via ordinaria, nella propria sede di Trieste. È ammessa la convocazione presso altra sede.

2. Il Corecom FVG si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta al mese.

3. Si riunisce in seduta straordinaria per la trattazione di oggetti determinati ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano due componenti.

4. In quest'ultimo caso la seduta deve aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla presidenza del Corecom FVG.

5. Le riunioni sono convocate dal Presidente tramite avviso scritto inviato a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della data fissata.

6. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

7. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti presso la sede del Corecom FVG, almeno 24 ore prima delle sedute ordinarie e straordinarie.

8. All'inizio di ogni seduta è consentita, con il voto favorevole di almeno tre componenti, l'integrazione dell'ordine del giorno.

9. Le sedute del Corecom FVG non sono pubbliche.

10. In caso d'urgenza il Corecom FVG può essere convocato dal Presidente, con un preavviso minimo di 24 ore.

11. La documentazione deve essere resa disponibile, comunque, in tempo utile per la consultazione.

12. Per le assenze dalle sedute del Corecom FVG convocate con procedura d'urgenza non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, della L.R. 11/2001.

Art. 5 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del CORECOM sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono, di norma, immediatamente esecutive.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati il Corecom FVG può deliberare a scrutinio segreto.

3. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, controfirmati dal Commissario relatore nei casi previsti.

Art. 6 (Verbalizzazione)

1. Di ogni seduta del Corecom FVG è redatto il processo verbale.

2. Il verbale è inviato al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e, ove richiesto, all'Autorità, ed è tenuto altresì a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo secondo le vigenti normative in materia di pubblicità degli atti.

3. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata dal Direttore, anche attraverso il personale della struttura.

4. Il verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni e il risultato delle votazioni ed è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

5. Il Corecom FVG può decidere di secretare, con provvedimento motivato, in tutto o in parte il verbale delle sedute. In questo caso il verbale è redatto da un componente, scelto di volta in volta, che fa constatare in sintesi le opinioni espresse e le decisioni adottate.

6. I processi verbali delle sedute del Corecom FVG sono approvati, di norma, nella prima seduta successiva utile a quella cui si riferiscono e, a tal fine, sono trasmessi ai componenti almeno 24 ore prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

Art. 7

(Partecipazione alle sedute del Comitato)

1. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, o un loro delegato, componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o componente della Giunta regionale, possono sempre partecipare alle riunioni del Corecom FVG, senza diritto di voto.

2. A tal fine, vengono informati, entro lo stesso termine stabilito per l'invio degli avvisi di convocazione ai componenti, della data e dell'ora delle riunioni e dell'ordine del giorno delle stesse.

3. Il Corecom FVG può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, soggetti interessati alla materia delle comunicazioni e dell'informazione o ritenuti utili in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Corecom FVG può disporre altresì l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi.

Art. 8

(Attività)

1. Il Corecom FVG può proporre ed attuare iniziative d'interesse culturale e sociale inerenti al proprio campo d'attività.

2. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, nell'ambito delle finalità della legge, il Presidente, sentito il Comitato, può disporre l'affidamento di incarichi di collaborazione o di consulenza.

3. Nell'esercizio delle proprie attività il Corecom FVG si ispira ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini.

4. Il Corecom FVG formula proposte al Consiglio d'Amministrazione ed alla Sede regionale della concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione in merito a

programmazioni e servizi regionali che possano essere trasmessi sia in ambito nazionale, sia regionale.

5. Il Corecom FVG regola l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione.

6. Il Corecom FVG definisce i contenuti delle collaborazioni e delle convenzioni tra la Sede regionale della concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione, la Regione ed i concessionari privati in ambito locale.

7. Il Corecom FVG controlla e vigila sulla regolare esecuzione di quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte dalla concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione, dai concessionari privati e da ogni altro organo di comunicazione con la Regione e gli Enti regionali.

8. Il Corecom FVG si riunisce per almeno due volte nel corso di un anno al fine di attuare una specifica forma di consultazione con la concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione.

9. Il Corecom FVG esprime pareri obbligatori in via preventiva su tutti gli atti e le convenzioni stipulati dalla Regione e dagli Enti regionali con gli organi d'informazione e comunicazione.

10. Il Corecom FVG svolge attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni.

11. Il Corecom FVG promuove e partecipa ad iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.

Art. 9 (Adempimenti)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom FVG sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario; il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom FVG presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo,

nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.

Art. 10
(Struttura di supporto)

1. Alla fine di ogni anno la struttura di supporto è sottoposta a verifica da parte del Comitato al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 11
(Codice etico)

1. L'allegato codice deontologico del Corecom FVG configura la correttezza nei comportamenti dei componenti, dei consulenti e collaboratori esterni.

Codice deontologico del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG)

Art. 1
(Destinatari)

1. Le disposizioni del presente Codice operano nei confronti dei componenti del Corecom FVG, dei consulenti e collaboratori esterni del medesimo. I consulenti ed i collaboratori si obbligano ad osservare le disposizioni del suddetto Codice all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Art. 2
(Rilevanza dei compiti)

1. I componenti, i consulenti ed i collaboratori debbono tenere un comportamento ispirato a trasparenza, imparzialità e correttezza personale, consapevoli che l'attività del Corecom FVG è rivolta alla trattazione ed alla soluzione di problemi di particolare delicatezza, che coinvolgono anche rilevanti interessi economici dei soggetti che operano nei vari settori della comunicazione.

Art. 3
(Correttezza e riservatezza)

1. I componenti, i consulenti ed i collaboratori svolgono il proprio lavoro con impegno, mantenendo sempre un comportamento volto a stabilire fiducia e collaborazione tra il Corecom FVG ed i soggetti a qualunque titolo interessati all'attività propria da esso svolta.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente all'esercizio delle loro funzioni.

3. In particolare sono tenuti a non fornire informazioni né a esprimere opinioni o anticipazioni in merito ad ogni attività istruttoria in corso presso il Corecom FVG.

Art. 4
(Economicità)

1. Nel prestare la loro opera, i componenti, i consulenti ed i collaboratori dovranno evitare sprechi ed impieghi inefficienti di beni e servizi a loro disposizione.

Art. 5
(Imparzialità)

1. I componenti, i consulenti ed i collaboratori operano con imparzialità, senza indulgere a comportamenti e/o a trattamenti di favore; assumono le loro decisioni nella massima trasparenza e respingono ogni e qualsivoglia indebita pressione.

2. Non determinano, né contribuiscono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

Art. 6
(Divieti)

1. Ai componenti, ai consulenti ed ai collaboratori è fatto divieto di accettare, in qualunque occasione, per sé o per altri, doni od altre utilità da parte di soggetti in qualunque modo interessati all'attività del Corecom FVG.

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla propria volontà, riceva doni od utilità, fatta salva la clausola del modico valore, comunica tempestivamente la circostanza agli altri componenti del Comitato per le opportune determinazioni.

Art. 7
(Conflitto di interessi)

1. I componenti, i consulenti ed i collaboratori, nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro incarichi, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove si trovino in situazione di conflitto d'interessi.

2. In questi casi, i componenti hanno l'obbligo di astenersi al momento dell'assunzione di deliberazioni, mentre i consulenti ed i collaboratori devono informarne tempestivamente il Presidente.

Art. 8
(Rapporti con i mezzi d'informazione)

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente e dai Commissari delegati.

2. L'orientamento del Corecom FVG sulle materie di competenza è reso noto mediante comunicati ufficiali.

3. I consulenti sono tenuti ad evitare ogni dichiarazione pubblica non concordata concernente la loro attività lavorativa, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'attività del Corecom FVG.

Art. 9
(Incompatibilità)

1. I componenti del Corecom FVG che fossero candidati a elezioni politiche od amministrative nel territorio del Friuli Venezia Giulia si asterranno dal prendere parte a qualunque attività del Corecom FVG per l'intero periodo della campagna elettorale, ovvero dalla data di presentazione delle candidature sino al termine delle operazioni di voto.

2. Le assenze dalle sedute del Corecom FVG in tale periodo sono considerate giustificate.

3. Qualora a candidarsi fossero contemporaneamente tre o più componenti, gli stessi saranno tenuti a rassegnare le dimissioni dal Corecom FVG dalla data di presentazione delle candidature.